

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2012
394ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'UBALDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, informa che una delegazione della Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha effettuato un sopralluogo presso la sede della Sogei, grazie alla quale è stato possibile, in particolare, dedicare specifici approfondimenti all'efficienza e alla professionalità con cui sono gestite le banche dati concernenti il settore dei giochi. Pertanto, sottopone alla Presidenza l'opportunità di programmare, in relazione alle disposizioni in materia di giochi recate dal disegno di legge sul gioco d'azzardo, di cui lui è relatore, un sopralluogo della Commissione presso la sede della Sogei, da svolgere, preferibilmente, congiuntamente con la 2ª Commissione in relazione ai disegni di legge in materia di gioco d'azzardo.

Il presidente BALDASSARRI ritiene pienamente condivisibile la richiesta avanzata, che sarà rimessa alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza in una prossima riunione. Concorda anche con l'opportunità di uno svolgimento congiunto del sopralluogo con la 2ª Commissione, sottolineando anche l'esigenza di concordare con la senatrice Allegrini, relatrice sui citati disegni di legge in materia di gioco d'azzardo, i principali temi da sottoporre a specifico approfondimento. Per quanto riguarda la definizione del momento in cui effettuare il sopralluogo, rimarca la necessità di dare priorità all'audizione dei rappresentanti della Sogei, già prevista presso le Commissioni 2ª e 6ª riunite nell'ambito dell'esame dei provvedimenti in materia di gioco d'azzardo e non ancora svolta. Ritiene infatti che in tale sede potrebbero essere acquisiti elementi utili per focalizzare maggiormente i temi da trattare in occasione del sopralluogo.

Il senatore D'UBALDO (PD) concorda con la proposta avanzata dal Presidente.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala al Presidente l'esigenza di evitare, nella definizione del calendario dei lavori per la prossima settimana, sovrapposizioni con le sedute della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il presidente BALDASSARRI assicura che, terrà conto, ove compatibile, di tale sollecitazione.

IN SEDE REFERENTE

(3519) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente **BALDASSARRI** avverte che riprenderà l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 a partire dalla proposta 2.5, pubblicati in allegato al resoconto della corrente seduta.

Il relatore **SCIASCIA** (PdL) illustra le modifiche al testo proposte con l'emendamento 2.5, che riguardano la composizione delle Commissioni censuarie, mirano inoltre a consentire all'Agenzia del territorio la possibilità di utilizzare, ai fini delle rilevazioni previste, i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti. Infine la modifica proposta dal comma 7 dell'articolo 2 intende rendere più certo l'obiettivo di razionalizzazione e stabilizzazione del cinque per mille, prevedendo un ampliamento degli strumenti necessari per finanziare tale operazione, collegati, nella formulazione attuale della norma, solo alle minori spese conseguite in attuazione del comma 6 dell'articolo 2.

Il senatore **Paolo FRANCO** (LNP) illustra l'emendamento 2.8, identico al precedente 2.7, sottolineandone la finalità di assicurare che l'opera di riordino del catasto dei fabbricati sia attuata in coerenza con l'assetto decentrato delle funzioni catastali previsto dalla normativa vigente, attraverso la previsione di ulteriori e specifici principi di delega. In caso contrario, evidenzia il rischio che si crei confusione in merito all'esatta ripartizione delle competenze per la gestione del nuovo catasto.

Successivamente, illustrando l'emendamento 2.17, sottolinea la necessità di integrare il principio di delega concernente l'individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale sono applicate le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali, prevedendo l'introduzione di dispositivi di graduale avvicinamento ai nuovi valori individuati, nell'ottica di evitare il rischio che l'applicazione del nuovo sistema possa dar luogo a effetti impositivi indesiderati nei confronti dei contribuenti.

In merito agli emendamenti 2.25 e 2.26, sottolinea che entrambi sono caratterizzati da una logica analoga a quella sottesa alla proposta 2.24: la prima proposta prevede di devolvere alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo le controversie relative alla revisione delle rendite, mentre la seconda prevede l'impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie degli atti di attribuzione delle rendite. Entrambi gli emendamenti citati perseguono quindi la medesima finalità di offrire ai contribuenti uno specifico strumento giurisdizionale di tutela nei confronti delle decisioni relative alle rendite catastali.

Nell'illustrare l'emendamento 2.27, ricorda che alla Camera è stato specificato all'articolo 1, comma 1, il principio secondo cui la delega deve essere attuata in coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale. Esprime tuttavia il timore che si tratti di una formulazione puramente teorica, dal momento che persiste uno stato di confusione e sovrapposizione tra il livello statale e quello locale della fiscalità. In tale contesto, osserva che il principio di cui alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 2 rischia di creare ulteriore confusione, legando all'efficacia impositiva dei nuovi valori catastali l'aggiornamento dei trasferimenti perequativi, attraverso due strumenti ben distinti, come i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale. In secondo luogo, le decisioni precedentemente assunte dal Governo accreditano il sospetto che il vero intendimento, sotteso alla norma citata, sia quello di creare le basi per avviare una politica di perequazione sfavorevole per i comuni che otterranno i risultati migliori in termini di efficacia impositiva delle nuove rendite. L'emendamento propone pertanto la soppressione della citata lettera l), anche in base alla constatazione che la materia degli strumenti perequativi dovrebbe essere disciplinata in una sede propria e distinta dalla delega in esame.

In merito all'emendamento 2.32, identico alla proposta 2.31, ne segnala le finalità di specificazione delle modalità con cui procedere alla definizione della metodologia di stima dell'evasione fiscale relativamente ai principali tributi regionali e locali.

Illustra successivamente l'emendamento 2.35, che introduce, come ulteriore principio di delega, quello in base al quale occorre valutare in forma disaggregata le stime dell'economia non osservata, per settori economici e tipologia di contribuenti, in modo da predisporre strumenti più mirati per le politiche di contrasto all'evasione.

Nel soffermarsi sull'emendamento 2.38, ne specifica il valore di completamento delle precedenti proposte di modifica, nella misura in cui si prevede di introdurre anche il criterio della localizzazione per valutare l'ampiezza dell'evasione fiscale. Ricorda infatti che anche nella Nota di aggiornamento del DEF e in altri precedenti documenti di finanza pubblica si sottolineava la necessità di individuare le caratteristiche del fenomeno dell'evasione anche nella sua dimensione locale.

Dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 2.39 e 2.40, si sofferma brevemente sull'emendamento 2.42, con il quale si precisa che le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione devono confluire in un fondo per la riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e le imprese.

Il presidente [BALDASSARRI](#) comunica che il senatore Musi, firmatario dell'emendamento 2.13, si riserva di illustrarlo in una prossima seduta. Avverte inoltre che il senatore Musi ha comunicato il ritiro del proprio emendamento 2.14.

Il senatore [D'UBALDO](#) (PD) illustra il proprio emendamento 2.19, ricordando come, a causa dell'autonomia concessa ai comuni nel manovrare la struttura impositiva dell'ICI, si fosse determinato in passato un regime di detrazioni eccessivamente diversificato e frammentato tra le varie realtà locali, accreditando quindi l'impressione, utilizzata anche in modo strumentale dagli organi di informazione, di un sistema tributario imprevedibile e ingovernabile. Per scongiurare che tale situazione possa verificarsi nuovamente con riferimento alla disciplina dell'IMU, con l'emendamento citato si propone l'introduzione di un parametro generale con il quale consentire ai comuni un riferimento più certo in sede di introduzione e applicazione delle detrazioni relative a tale imposta.

Il senatore [MILANA](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) illustra l'emendamento 2.24, contenente una formulazione che ha raccolto il consenso dell'Anci e delle associazioni di categoria del settore edilizio. In particolare, si prevede l'ampliamento degli strumenti di tutela del contribuente nel contraddittorio con l'amministrazione fiscale nel processo di revisione generale del catasto. Oltre alla possibilità di richiedere, in sede di autotutela, una rettifica delle nuove rendite, come previsto nel testo licenziato dalla Camera, si introduce anche la possibilità di presentare un ricorso alle Commissioni tributarie affinché esse valutino la congruità delle nuove rendite attribuite. Sottolinea che tale strumento di tutela introdurrebbe un rilevante elemento di chiarezza nel rapporto tra contribuente e amministrazione fiscale, giacché, allo stato attuale, la possibilità di agire in sede di autotutela è limitata alle ipotesi di vizi formali, con esclusione quindi di quelli di merito. Con il ricorso alle commissioni tributarie, si creerebbe anche il presupposto per la formazione e il consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale univoco su una materia particolarmente complessa dal punto di vista tecnico.

La senatrice [FONTANA](#) (PD) illustra l'emendamento 2.31, volto a chiarire che la metodologia di stima dell'evasione fiscale, relativamente ai principali tributi regionali e locali, deve essere definita con il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, fin dalle fasi preliminari di analisi.

Sottolinea che la finalità dell'emendamento 2.44, di stabilizzazione del cinque per mille, è analoga, anche in termini di formulazione letterale, a quella dell'emendamento 2.5 dei relatori.

Illustra quindi l'emendamento 2.45, con cui si propone di introdurre, in forma selettiva, lo strumento del contrasto di interessi fra contribuenti, che risulta assente dal testo della delega in esame, ma che rappresenta viceversa un tema fondamentale nell'ambito degli

strumenti di contrasto all'evasione. Peraltro, nel corso dell'attuale esame del disegno di legge di stabilità alla Camera dei deputati, sta emergendo un orientamento volto a ridimensionare la portata delle misure imperniate su tale strumento.

Il presidente [BALDASSARRI](#) rende noto che all'emendamento 2.45, testé illustrato, ha aggiunto la propria firma il senatore Morando.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*IdV*) illustra i propri emendamenti 2.20 e 2.43, con il primo dei quali si prevede l'eliminazione dell'esenzione dall'IMU, prevista dalla disciplina dell'ICI ancora in vigore, per le fondazioni bancarie, che, nell'attuale scenario di grave crisi economica, devono essere chiamate a contribuire al comune sforzo di risanamento della finanza pubblica, soprattutto considerato che, come evidenziano le stime dell'osservatorio della UIL, il carico impositivo dell'IMU sulla prima casa è aumentato nel 78 per cento dei casi, per effetto dell'introduzione delle nuove aliquote da parte dei comuni, soprattutto da parte di quelli in forti difficoltà finanziarie, rispetto al livello di prelievo relativo al primo versamento effettuato nel mese di giugno. Per tale ragione l'emendamento 2.43 intende integrare il comma 7 dell'articolo 2 prevedendo che in sede di revisione delle spese fiscali, sia data priorità di tutela anche alla riduzione del prelievo sulla prima casa.

Si intendono illustrati i restanti emendamenti all'articolo 2 e si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore [Paolo FRANCO](#) (*LNP*) illustra l'emendamento 3.3, con il quale si introduce l'ulteriore principio di delega con cui si prevede la presentazione di una garanzia fidejussoria di adeguato valore al momento dell'apertura di nuova partita IVA da parte di soggetti non appartenenti all'Unione europea.

Illustra l'emendamento 3.4, con il quale si chiarisce che per gli errori formali che non recano danno all'erario devono essere introdotte misure premiali mirando inoltre ad ampliare le possibilità di rateizzazione del pagamento dei debiti tributari. L'emendamento 3.6 intende riproporre al Governo l'esigenza di operare una riduzione del cuneo fiscale sulle imprese, mentre la proposta 3.7 prevede l'introduzione di tre regimi alternativi di favore fiscale per le piccole imprese, considerata la genericità dei principi di delega concernenti tale questione.

Pur dando atto del valore delle parti della delega relative al reddito d'impresa, sottolinea che occorrono interventi di sgravio fiscale più incisivi per le piccole e le microimprese, di cui sono note la diffusione nel tessuto economico italiano ma anche le gravi difficoltà finanziarie in cui versano attualmente. Anche durante la recente campagna elettorale negli Stati Uniti si è registrata una comunanza di vedute tra i due candidati sulla necessità di salvaguardare il settore manifatturiero, con un indirizzo di segno radicalmente opposto alle politiche dell'Unione europea. Per tali ragioni l'emendamento 3.9 propone il dimezzamento dell'aliquota IRES per le piccole imprese. Infatti se non si adottano politiche come quelle preannunciate negli Stati Uniti non si riuscirà a contrastare il processo di impoverimento del Paese.

Dopo aver segnalato che l'emendamento 3.10 propone l'introduzione della compensazione tra debiti tributari e crediti commerciali verso la pubblica amministrazione e dopo aver dato per illustrato l'emendamento 3.11, l'oratore si sofferma sulla proposta 3.12, finalizzata ad introdurre un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali assunte da giovani di età non superiore a 35 anni. Nell'attuale contesto di forte rallentamento dell'economia sottolinea l'esigenza di interventi più coraggiosi in favore dell'imprenditoria giovanile, in modo da favorire l'avvio di una ripresa.

Proseguendo il proprio intervento, illustra l'emendamento 3.13, volto a contrastare il crescente fenomeno della delocalizzazione delle imprese all'estero, molto marcato soprattutto nei territori di confine, considerato che, nonostante gli auspici espressi da più parti, non si è ancora concretizzata alcuna soluzione normativa.

Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 3.14 e aver illustrato le finalità dell'emendamento 3.19, analoghe alla proposta 3.18, si sofferma sull'emendamento 3.23, con il quale si intende assicurare che il rafforzamento dei controlli dell'amministrazione finanziaria, finalizzati in primo luogo al contrasto delle frodi carosello, siano organizzati ed effettuati

secondo un criterio che tenga conto dei territori con minore propensione all'adempimento degli obblighi tributari.

Gli emendamenti dal 3.25 al 3.28 riguardano il tema della tracciabilità dei pagamenti e propongono una logica di tipo incentivante, attraverso adeguate misure di stimolo economico, per limitare l'uso del contante. L'oratore condivide l'obiettivo del Governo di allineare la situazione dell'Italia a quella dei Paesi europei più avanzati in termine di diffusione degli strumenti di pagamento elettronico, ma esprime la preoccupazione che se esso fosse realizzato, le banche conseguirebbero un consistente risparmio sui loro costi operativi e un incremento di profitti. A tale riguardo sottolinea viceversa la finalità, recata in particolare dall'emendamento 3.28, di consentire che i benefici della limitazione del contante siano riservati anche ai contribuenti, ricordando le problematiche connesse alla misura sulle transazioni finanziarie eseguite presso i distributori di carburante, che, dopo alcune modifiche non condivisibili, ha offerto risultati deludenti, proprio per la natura obbligatoria della norma.

L'emendamento 3.30 propone al Governo un'importante affermazione di principio da puntualizzare in sede di attuazione della delega, nell'ottica di una piena parità delle armi tra contribuente e fisco nelle controversie tributarie.

Nell'illustrare l'emendamento 3.34, l'oratore ne sottolinea la finalità di salvaguardare l'autonomia di scelta degli enti locali, laddove la delega prevede la messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze specialistiche in materia di entrate degli stessi enti locali accumulate presso le aziende del gruppo Equitalia.

Con l'emendamento 3.37 si propone di uniformare le modalità di determinazione degli interessi per ritardato pagamento, applicati nelle procedure di riscossione, a quelle previste per il tardivo rimborso delle somme dovute dall'amministrazione finanziaria allo stesso contribuente.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*IdV*) illustra l'emendamento 3.15 il cui fine è quello di stimolare il Governo a introdurre, auspicabilmente con cadenza annuale, misure per la semplificazione degli adempimenti fiscali.

Con l'emendamento 3.17 si intende escludere l'applicazione di un regime sanzionatorio penale più favorevole assumendo come riferimento le pene previste alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, in luogo della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011.

Il relatore [BARBOLINI](#) (*PD*) precisa che l'emendamento 3.18 intende ampliare il novero dei soggetti ai quali possono essere affidati i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali per delitti tributari, comprendendo anche gli organi dell'amministrazione finanziaria.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*IdV*) illustra gli emendamenti 3.31 e 3.32, di cui sottolinea la finalità di favorire, in sede di riscossione, una maggiore possibilità di intervenire sui patrimoni occultati o trasferiti all'estero. Esprime l'auspicio che i relatori e il rappresentante del Governo possano esprimere una valutazione favorevole su tali proposte.

Dà quindi per illustrato l'emendamento 3.36 e riepiloga le finalità della proposta 3.38, che propone una complessiva revisione organizzativa dell'amministrazione finanziaria, in grado a suo parere di garantire risultati di maggiore efficienza e produttività delle funzioni esercitate nonché di risparmio sui costi di funzionamento.

Il senatore [D'UBALDO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 3.33, con cui si intende correggere una delle più gravi distorsioni del sistema della riscossione dei tributi locali, che consente al concessionario di incamerare presso di sé le somme riscosse, riversandole solo in un momento successivo alla Tesoreria comunale. La proposta prevede infatti di introdurre il principio dell'inderogabilità dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle somme versate dai contribuenti.

Illustra l'emendamento 3.35, con cui si intende consentire ai comuni la possibilità di costituire un'apposita struttura, che su loro richiesta, eserciti le funzioni di riscossione dei

tributi di loro competenza, superando l'attuale alternativa tra gestione diretta del servizio o affidamento a una società di riscossione partecipata dallo Stato.

Si intendono illustrati i restanti emendamenti all'articolo 3 e si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore [Paolo FRANCO](#) (*LNP*) illustra l'emendamento 4.3, che interviene sui contributi statali erogati alle imprese, di cui si prevede l'abolizione al fine di destinare le risorse così ottenute alla riduzione dell'imposizione sul reddito di impresa. Ritiene che il Governo molto difficilmente si potrà esimere da una positiva valutazione della proposta, che recepisce una precisa un'indicazione del presidente di Confindustria.

Con l'emendamento 4.4 si propone l'istituzione di un regime per i contribuenti minori, ricalcato su quello introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 e modificato per innalzare la soglia massima dei ricavi annui e l'imposta sostitutiva, con la precisazione che i regimi devono favorire le nuove attività di impresa avviate dai soggetti espulsi dal mercato. Illustra quindi gli emendamenti 4.5 e 4.6, analoghi al precedente, precisando che con il secondo di essi si chiarisce che l'adesione del contribuente ai regimi semplificati previsti dalla delega avviene su base facoltativa.

Si sofferma sull'emendamento 4.7 che propone il tema della diversificazione del trattamento fiscale da riservare alle banche commerciali rispetto a quelle d'affari, sottolineando che sono ormai maturi i tempi per discutere e realizzare una riforma più complessiva, che conduca a una netta separazione delle attività bancarie.

Illustra quindi gli emendamenti 4.9, 4.10, paventando il rischio che la revisione dei regimi di deducibilità delle spese sostenute per l'impresa prelude a un generale aumento del prelievo sulle stesse, e 4.11, con il quale si pone il tema dell'armonizzazione della normativa nazionale con quella comunitaria per quanto riguarda il regime fiscale e di deducibilità dei beni strumentali di impresa, sottolineando che quello nazionale risulta penalizzante rispetto a quello previsto in ambito europeo.

Dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 4.13, 4.14 e 4.15 si sofferma sull'emendamento 4.16, con il quale si precisa che l'attuazione della delega per il recepimento della direttiva europea in materia di IVA deve tener conto anche dei principi contenuti nella legge n. 42 del 2009, in particolare per quanto riguarda il principio di territorialità del gettito dell'IVA e la sua destinazione al finanziamento delle spese sanitarie.

Il relatore [SCIASCIA](#) (*PdL*) illustra l'emendamento 4.8, che interviene sulla nozione di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento all'IRAP dei piccoli professionisti, inserendo un riferimento ai principi desumibili dalla giurisprudenza che si è formata negli ultimi tempi su tale tema.

La senatrice [FONTANA](#) (*PD*), illustrando l'emendamento 4.12, fa presente che al comma 4 dell'articolo 4 si conferisce la delega al Governo per il recepimento della direttiva europea relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Nota tuttavia che la delega per il recepimento del relativo regolamento di esecuzione n. 282 del 2011 è invece contenuta all'articolo 11 del disegno di legge comunitaria per il 2012. Con l'emendamento citato si intende quindi riprodurre all'interno della delega la stessa normativa di delega contenuta nel disegno di legge comunitaria, per ragioni di maggiore omogeneità e coerenza del testo normativo in esame.

Il presidente [BALDASSARRI](#), constatato l'orientamento unanime della Commissione, rinvia alla prossima settimana il seguito dell'esame del disegno di legge, avvertendo che si riprenderà con l'illustrazione dei restanti emendamenti all'articolo 4 e di quelli aggiuntivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1.1

[MUSI](#), [LANNUTTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi»; sopprimere le parole da: «nel rispetto dei principi» fino a «norme tributarie».

1.2

[MUSI](#), [LANNUTTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro nove mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

1.3

[PAOLO FRANCO](#), [VEDANI](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «e nel comma successivo».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In particolare, i decreti legislativi di cui al comma precedente devono rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le norme devono essere basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;

b) deve essere garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;

c) la disciplina dell'obbligazione fiscale riduce quanto più possibile lo sforzo del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;

d) la sanzione fiscale si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione».

1.4

[PAOLO FRANCO](#), [VEDANI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione della presente delega non dovranno derivare nuovi adempimenti a carico dei contribuenti».

1.5

I RELATORI

Al comma 3, sostituire le parole: «e con eventuali modificazioni» con le seguenti: «, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione».

1.6

[PAOLO FRANCO](#), [VEDANI](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dall'attuazione della presente delega non dovrà derivare un aumento della pressione fiscale effettiva rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.1

[STRADIOTTO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ancora non censiti» aggiungere le seguenti: «con la realizzazione dello Sportello Unico dei Tributi di cui al successivo articolo 3».

2.2

[VEDANI](#), [PAOLO FRANCO](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tal fine i comuni individuano, senza aggravio di spese a carico dei bilanci, una figura specificatamente responsabile delle verifiche sul territorio comunale».

2.3

[D'ALIA](#), [MILANA](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) assicurare quanto previsto alla lettera a), in coerenza con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate in materia di acquisizione, registrazione e conservazione degli atti catastali ai sensi della legislazione vigente e, in particolare dell'articolo 1, commi 194 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 19, commi da 1 a 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 14, comma 27 del citato decreto legge n. 78 del 2010, così come modificato dall'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto n. 135;».

2.4

FONTANA, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altre calamità naturali, mediante un processo estimativo che tenga conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate dagli eventi calamitosi».

2.5

I RELATORI

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «econometria» inserire le seguenti: «eventualmente indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare».

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti forniti direttamente dai contribuenti».

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «è altresì delegato a procedere» con la seguente: «assicura»; dopo le parole: «spese realizzate» inserire la parola: «anche».

2.6

MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedere, inoltre, la possibilità di modalità di coinvolgimento dei contribuenti, anche attraverso le associazioni di proprietari e consumatori, per la raccolta di dati occorrenti per la definizione dei valori catastali».

2.7

MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) assicurare la cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e i comuni nella gestione del catasto, in coerenza con l'assetto decentrato delle funzioni operative catastali previsto dalle vigenti normative nonché intervenire attraverso specifiche misure per:

1) valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento già avviate in via sperimentale;

2) estendere, progressivamente, le esperienze di cui al punto precedente proponendo modelli gestionali flessibili ed adattabili alle specificità dei diversi territori, anche incentivando le gestioni associate previste dalla legge;

3) potenziare e semplificare l'accessibilità dei Comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;

4) definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in modo coerente con l'attuazione del processo di decentramento;

5) semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica e di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali, al fine di adattarle al contesto organizzativo e contabile degli enti locali;».

2.8

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) assicurare la cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e i comuni nella gestione del catasto, in coerenza con l'assetto decentrato delle funzioni operative catastali previsto dalle vigenti normative nonché intervenire attraverso specifiche misure per:

1. valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento già avviate in via sperimentale;
2. estendere, progressivamente, le esperienze di cui al punto precedente proponendo modelli gestionali flessibili ed adatti alle specificità dei diversi territori, anche incentivando le gestioni associate previste dalla legge;
3. potenziare e semplificare l'accessibilità dei Comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;
4. definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in modo coerente con l'attuazione del processo di decentramento;
5. semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica e di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali, al fine di adattare al contesto organizzativo e contabile degli enti locali;».

2.9

D'ALIA, MILANA

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) assicurare la cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e i comuni nella gestione del catasto, in coerenza con l'assetto decentrato delle funzioni operative catastali previsto dalle vigenti normative nonché intervenire attraverso specifiche misure per:

- 1 valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento già avviate in via sperimentale;
- 2 estendere, progressivamente, le esperienze di cui al punto precedente proponendo modelli gestionali flessibili ed adattabili alle specificità dei diversi territori, anche incentivando le gestioni associate previste dalla legge;
- 3 potenziare e semplificare l'accessibilità dei Comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;
- 4 definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in modo coerente con l'attuazione del processo di decentramento;
- 5 semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica e di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali, al fine di adattare al contesto organizzativo e contabile degli enti locali;».

2.10

D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, definendo, in particolare; procedure attraverso cui i comuni possano avanzare proposte e differenziando le modalità di collaborazione e interazione in relazione all'ampiezza demografica dei comuni».

2.11

STRADIOTTO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) valorizzare lo strumento dell'autodichiarazione da parte del contribuente o del professionista da lui delegato».

2.12

PAOLO ROSSI, MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 2 dopo la lettera c), dopo le parole: «tecnici indicati dagli ordini professionali» aggiungere le seguenti: «, oltre a valutare, per accelerare il processo, la possibilità di coinvolgere i contribuenti stessi per fornire i dati riguardanti i propri immobili;».

2.13

MUSI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) Al fine di consentire all'Agenzia del Territorio l'espletamento dei compiti di cui sopra, all'articolo 23-quater della legge n. 135 del 2012, al comma 1 le parole: "1° dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2012" ed ai commi 3 e 4 le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "30 maggio 2013"».

2.14

MUSI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) Al fine di consentire all'Agenzia del Territorio l'espletamento dei compiti di cui sopra, all'articolo 23-quater della legge n. 135 del 2012, al comma 1 le parole: "1° dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2012" ed ai commi 3 e 4 le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2013"».

2.15

D'ALIA, MILANA

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, anche collettiva;».

2.16

MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche stabilendo dispositivi di graduale avvicinamento ai nuovi valori individuati».

2.17

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 2, lettera g), aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «, anche stabilendo dispositivi di graduale avvicinamento ai nuovi valori individuati;».

2.18

D'ALIA, MILANA

Al comma 2, lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche stabilendo dispositivi di graduale avvicinamento ai nuovi valori individuati».

2.19

D'UBALDO

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» aggiungere le seguenti: «applicando le suddette detrazioni in maniera direttamente proporzionale a tale indicatore;».

2.20

LANNUTTI

Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo altresì che l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica, in ogni caso, alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».

2.21

D'ALIA, MILANA

Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine il seguente periodo: «È comunque assicurata l'invarianza delle risorse fiscali dei comuni, anche attraverso l'attivazione, ove necessario, di adeguati strumenti di compensazione finanziaria».

2.22

D'ALIA, MILANA

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevede l'istituzione di un apposito fondo a cui devolvere l'eventuale maggiore gettito tributario conseguente all'attuazione della riforma, da destinare, a decorrere dall'anno successivo, a riduzione della tassazione immobiliare secondo la rimodulazione di cui alla lettera precedente».

2.23

MUSI

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «in sede di autotutela» e aggiungere in fine le seguenti parole: «decorsi i quali si applica l'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

2.24

D'ALIA, MILANA

Al comma 2, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di ricorrere alle Commissioni Tributarie al fine di far valutare la congruità delle rendite attribuite sulla base delle tariffe d'estimo».

2.25

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) prevedere che le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo siano demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può predisporre i mezzi di prova di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

2.26

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) prevedere, con uno specifico decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, l'impugnabilità nel merito avanti le commissioni tributarie degli atti, anche generali e preliminari, per l'attribuzione delle rendite catastali delle unità immobiliari urbane».

2.27

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.28

PAOLO ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire all'Agenzia del territorio l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, all'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012" e le parole: "30 ottobre" con le seguenti: "15 dicembre";

b) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

c) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis dell'articolo 2, pari a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2.

4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2012.».

2.29

MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire all'Agenzia del territorio l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012" e le parole: "30 ottobre" con le seguenti: "15 dicembre";

b) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2013";

c) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2013"».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis dell'articolo 2, pari a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2.

4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2012.».

2.30

BONFRISCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine del 1 dicembre 2012, di cui all'articolo 23-*quater*, commi 1 e 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è uniformato a quello per l'adozione dei decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge. Da tale termine decorrono 30 giorni per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

2.31

FONTANA, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La definizione della metodologia, relativamente ai principali tributi regionali e locali, deve prevedere il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, fin dalle fasi preliminari di analisi, attraverso la designazione di esperti indicati dagli enti locali e dalle regioni e nominati previa intesa presso la Conferenza Unificata».

2.32

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «La definizione della metodologia in questione, relativamente ai principali tributi regionali e locali deve prevedere il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, fin dalle fasi preliminari di analisi, attraverso la designazione di esperti indicati dall'ANCI e dalle regioni, nominati in sede di Conferenza Unificata;».

2.33

D'ALIA, MILANA

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine: «La metodologia in questione relativamente ai principali tributi regionali e locali è definita d'intesa con la Conferenza Unificata».

2.34

D'ALIA, MILANA

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la stima dell'evasione fiscale, ove possibile, dovrà essere fornita in maniera disaggregata avendo a riguardo la tipologia dei contribuenti ed i settori di attività;».

2.35

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) valutare in forma disaggregata le stime dell'economia non osservata per settori economici e per tipologia di contribuenti, distinguendo i grandi contribuenti, le imprese di medie dimensioni, le imprese di piccole dimensioni, i lavoratori autonomi e le persone fisiche, valutando anche gli effetti del contrasto di interessi come strumento per ridurre l'evasione fiscale».

2.36

LEDDI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che il gettito conseguente alla riduzione strutturale dell'evasione, valutata secondo la metodologia di cui alla lettera a) affluisca, in quota parte, ad un apposito fondo destinato a finanziare sgravi fiscali».

2.37

D'ALIA, MILANA

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che il gettito conseguente alla riduzione strutturale dell'evasione, valutata secondo la metodologia di cui alla lettera a), affluisca ad un apposito fondo destinato a finanziare sgravi fiscali;».

2.38

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 4, lettera c), numero 2), dopo le parole «valutare l'ampiezza», aggiungere le seguenti: «, la localizzazione».

2.39

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 4, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «determinando in tal modo la reale capacità fiscale ai fini dei trasferimenti perequativi».

2.40

PAOLO FRANCO, VEDANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La commissione di cui al precedente comma 4, lettera c), ha anche il compito di effettuare uno studio sugli squilibri territoriali dell'evasione e sulla propensione al pagamento delle imposte, al fine di riequilibrare il recupero di gettito».

2.41

ANNA MARIA SERAFINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Governo con riferimento alle stime di recupero del gettito fiscale di cui al comma 5, nel Documento di economia e finanza, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, fissa gli obiettivi di recupero dell'evasione fiscale, da perseguire nel triennio di programmazione, aggiorna tali obiettivi ogni anno, confronta gli obiettivi annuali con i risultati *post*, fornendo le motivazioni degli eventuali scostamenti fra obiettivi e risultati e stabilisce la quota delle risorse destinate alla riduzione della pressione fiscale, con priorità agli interventi di riduzione dell'imposta personale sui redditi».

2.42

VEDANI, PAOLO FRANCO

Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente:

«6-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle misure di contrasto dell'evasione fiscale confluiscono in un Fondo la riduzione strutturale della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese».

2.43

LANNUTTI

Al comma 7, dopo le parole: «della famiglia» aggiungere le seguenti: «della prima casa di abitazione,».

2.44

FONTANA, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Governo è altresì delegato ad assicurare, con gli stessi decreti legislativi, in ragione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate con l'attuazione del comma 6 e del presente comma, la realizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti».

2.45

FONTANA, MORANDO, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Governo è altresì delegato, al fine di favorire l'emersione di base imponibile, ad emanare disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti, selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente esposte al mancato rispetto dell'obbligazione tributaria, definendo attraverso i decreti legislativi di attuazione le più opportune fasi applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria nelle fasi di implementazione».

Art. 3

3.1

STRADIOTTO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) istituzione dello Sportello Unico dei Tributi tra Comune, Agenzia delle Entrate, del Territorio e del Demanio, al quale attribuire i compiti di accertamento e verifica fiscale, di tutoraggio aziendale, di dialogo e contraddittorio con il contribuente, nel pieno rispetto della legge 27 luglio 2000, n. 212. Viene altresì assegnato, allo Sportello Unico dei Tributi, il compito di accertare la veridicità dell'impianto contabile aziendale, da presentare, da parte del titolare di impresa commerciale o di lavoro autonomo, anche in forma associata, e di soggetti passivi all'attuale imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpéf) e all'imposta sul reddito delle società (Ires), entro il 31 marzo di ogni anno, e rilasciare, se conforme ai principi contabili, entro novanta giorni dalla presentazione, la certificazione di regolarità contabile, indispensabile per assoggettare il reddito attestato, all'imposta sui redditi secca (IRS) di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a). Decorso tale termine di novanta giorni, senza che il contribuente riceva alcuna comunicazione di merito da parte dello Sportello Unico dei Tributi, il contribuente medesimo ha diritto all'applicazione dell'imposta sui redditi secca (IRS). L'autodenunciante, ottenuto la certificazione di regolarità contabile, è esonerato da ulteriori verifiche o accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria. Le maggiori entrate sull'accertato e sull'emersione, saranno introitate dagli enti locali. Lo Sportello Unico del Tributo, avendo come obiettivo la lotta all'evasione, collabora con tutti gli enti e istituti preposti, in primo luogo con le forze dell'ordine. La lotta all'evasione produce, per autodenunciante, correlate riduzioni previdenziali».

3.2

MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di provare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti».

3.3

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere la presentazione di una garanzia fideiussoria di adeguato valore all'atto dell'apertura di una nuova partita IVA da parte di soggetti extra UE;».

3.4

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al periodo precedente, prevede meccanismi per il riconoscimento di effetti premiali anche nel caso di errori o violazioni formali da parte del contribuente e, nei confronti dei soggetti sottoposti agli studi di settore, anche nel caso di errori che non incidono in alcun modo sulla determinazione della soglia di congruità».

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità di lotta all'evasione fiscale e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:

a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;

b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà».

3.5

D'ALIA, MILANA

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «la dilazione» aggiungere le seguenti: «o sospensione temporanea».

3.6

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 8, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) alla riduzione progressiva del cuneo fiscale delle imprese».

3.7

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 8, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'introduzione, per le piccole imprese, di tre regimi fiscali:

1) un regime contabile semplificato;

2) un regime fiscale per le attività imprenditoriali marginali con una tassazione forfetaria e ridotti adempimenti;

3) un regime fiscale che comporti una tassazione sostitutiva del reddito per le imprese di minori dimensioni e presenti elementi di premialità per le nuove iniziative produttive».

3.8

D'ALIA, MILANA

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Governo, annualmente, predisporre una reazione al Parlamento, avente ad oggetto elenco degli adempimenti in materia di legislazione fiscale, le eventuali modifiche introdotte nell'anno precedente, la stima dei relativi costi e l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati raccolti dai singoli adempimenti».

3.9

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 8, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al dimezzamento dell'aliquota IRES per le piccole imprese;».

3.10

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 8, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'introduzione di meccanismi di compensazione tra debiti tributari e crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione».

3.11

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) a rendere omogenee le tempistiche di trattenuta e versamento del saldo e dell'acconto dell'addizionale comunale, allineandole alle scadenze previste per l'addizionale regionale nonché a far coincidere la data di riferimento per determinare il domicilio fiscale del contribuente per l'addizionale comunale e regionale».

3.12

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). all'introduzione, per le nuove iniziative imprenditoriali messe in atto da giovani di età non superiore a 35 anni, di un regime fiscale agevolato con aliquota inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alle vigenti e di una contribuzione previdenziale ridotta per le prime annualità, con la possibilità di compensare nelle annualità successive la differenza contributiva».

3.13

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 8 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'introduzione di un regime fiscale agevolato per le imprese con sede nelle zone di confine, al fine di prevenire la delocalizzazione delle stesse all'estero».

3.14

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'istituzione di uno sportello telematico unico per l'invio di comunicazioni, istanze e documenti all'Agenzia delle entrate».

3.15

LANNUTTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, che il Governo presenta annualmente, è previsto un apposito titolo dedicato a misure per la semplificazione delle norme e degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti».

3.16

STRADIOTTO

Al comma 9 sostituire le parole: «compresa tra un minimo di sei mesi e un massimo di» con le seguenti: «fino a».

3.17

LANNUTTI

Al comma 9, sostituire le parole: «per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;», con le seguenti: «per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

3.18

I RELATORI

Al comma 9, sostituire le parole: «agli organi di polizia giudiziaria» con le seguenti: «agli organi dell'amministrazione finanziaria».

3.19

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 9, dopo le parole: «agli organi di polizia giudiziaria» aggiungere le seguenti: «e alle pubbliche amministrazioni».

3.20

D'ALIA, MILANA

Al comma 10 sopprimere le seguenti parole: «, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi».

3.21

GENTILE

Al comma 10, dopo la parola: «decadenza», sopprimere le parole da «fatti» fino alla fine.

3.22

GERMONTANI

Al comma 10, ultimo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore dei decreti legislativi» aggiungere le seguenti: «fondati su ipotesi di reato ulteriori alla dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

3.23

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) diffusione dei controlli e delle verifiche su tutto il territorio nazionale, in modo da monitorare soprattutto i territori dove minore è la propensione a pagare le imposte».

3.24

STRADIOTTO

Al comma 11, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione alla legge 27 luglio 200, n. 212, nelle fasi di verifica e di accertamento, il contraddittorio, come indicato, deve essere rafforzato e il regime sanzionatorio deve seguire lo stesso criterio dell'accertamento induttivo. Se dal contraddittorio, le parti pervengono all'adesione, la sanzione applicata è di 1/6 della maggiore imposta dovuta, modificando l'attuale norma che prevede 1/6 per l'induttivo e 1/3 per l'adesione. È fatto altresì obbligo, durante le operazioni di accertamento induttivo, di procedere al contraddittorio con il contribuente interessato, sia durante le operazioni di verifica sia entro il sessantesimo giorno dalla chiusura delle operazioni, prima della notifica».

3.25

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 11, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed introducendo agevolazioni, sotto forma di parziali deduzioni o detrazioni, per chi sostiene costi e spese mediante ricorso a mezzi di pagamento tracciabili».

3.26

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 11, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando l'uso del denaro contante per tutte le transazioni non superiori a 1.000 euro».

3.27

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 11, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo la gratuità delle transazioni non superiori a 500 euro sia per il consumatore finale, sia per gli esercenti commerciali».

3.28

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 11, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) destinazione prevalente ai consumatori finali dei benefici derivanti dai minori costi operativi e dai maggiori ricavi degli istituti finanziari conseguenti alla diffusione dei metodi di pagamento elettronici».

3.29

PISTORIO

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una complessiva razionalizzazione e revisione dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) accorpamento delle strutture che, nell'ambito delle agenzie o delle diverse articolazioni civili dell'Amministrazione finanziaria, svolgono funzioni o compiti comuni omogenei, in un'ottica di maggiore efficienza e al fine di raggiungere significative economie di scala, con soppressione delle strutture e degli uffici ridondanti ed eliminazione delle duplicazioni di funzioni, affinando gli strumenti per la lotta all'evasione, favorendo la semplificazione dei rapporti con i contribuenti e sviluppando l'assistenza per l'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie, nonché definendo l'articolazione ottimale delle Agenzie fiscali ai fini dell'attuazione della presente legge;

b) potenziamento del Dipartimento delle Finanze nel ruolo di presidio delle attività di indirizzo, monito raggio e controllo delle attività operative delle Agenzie fiscali, incluse le funzioni ispettive sulla regolarità formale e sostanziale nell'esercizio delle attività inerenti all'imposizione tributaria, nonché di centro di analisi e di sviluppo delle strategie fiscali;

c) trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Agenzia dei giochi, con l'attribuzione delle funzioni già spettanti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, al fine di potenziare le attività concernenti la regolazione e il controllo del gioco pubblico, il contrasto dei fenomeni di gioco illegale e della dipendenza dal gioco;

d) unificazione della gestione delle imposte di consumo in capo all'Agenzia delle dogane, prevedendo in particolare il trasferimento della competenza in materia di accisa sui tabacchi;

e) ridefinizione delle competenze, dell'organizzazione e dei moduli operativi dell'Agenzia del Territorio, con l'obiettivo primario di garantire la revisione del catasto dei fabbricati e il regolare e tempestivo conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3, della presente legge;

f) riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;

g) rafforzamento delle sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, in particolare attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;

h) salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno onerosi gli adempimenti burocratici e nello spirito, indicato dallo Statuto dei diritti del contribuente, di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti;

i) valorizzazione delle competenze professionali e del patrimonio di conoscenze tecniche e giuridico-economiche accumulato presso le diverse articolazioni dell'Amministrazione, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;

l) riduzione e ottimizzazione degli spazi fisici utilizzati, attraverso la riduzione delle sedi, la razionalizzazione dell'uso degli spazi e la creazione di poli integrati dell'Amministrazione finanziaria, con tendenziale eliminazione del ricorso ad immobili in locazione di proprietà di terzi, al fine di realizzare una riduzione dei costi e di migliorare la fruibilità dei servizi da parte degli utenti;

m) tendenziale riduzione del numero degli incarichi dirigenziali, al fine di giungere ad un rapporto tra dirigenza di livello generale e totale dei dirigenti, nonché tra dirigenza e numero totale dei dipendenti, equilibrato tra le diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria;

n) promozione delle attività di formazione che elevino il contenuto professionale delle prestazioni, al fine di aumentare le quote di personale a più alta qualificazione;

o) piena integrazione di tutte le banche dati esistenti presso l'Amministrazione finanziaria, assicurando la completa interoperabilità dei sistemi operativi informatici, anche attraverso la sostituzione dei sistemi informativi proprietari, al fine di rafforzare l'efficacia

dell'azione amministrativa, per quanto riguarda il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, nonché per ridurre gli oneri per la struttura informatica dell'Amministrazione.

11-ter. Fino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 12 è sospesa l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 23-*quater*, commi da 1 a 8 e da 10 a 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi del predetto comma 12, i commi da 1 a 8 e da 10 a 12 dell'articolo 23-*quater* del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono soppressi».

3.30

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 12, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) eliminazione dell'attuale asimmetria nei diritti in giudizio, oggi a sfavore del contribuente».

3.31

LANNUTTI

Al comma 12, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) rafforzare l'efficacia dell'attività di riscossione coattiva, introducendo, anche attraverso la definizione di una normativa comune a livello di Unione europea, strumenti adeguati a consentire all'agente della riscossione di aggredire anche gli elementi patrimoniali occultati o irregolarmente trasferiti all'estero».

3.32

LANNUTTI

Al comma 12, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) rafforzare l'efficacia dell'attività di riscossione coattiva, introducendo, anche attraverso la promozione di accordi bilaterali, strumenti adeguati a consentire all'agente della riscossione di aggredire anche gli elementi patrimoniali occultati o irregolarmente trasferiti all'estero».

3.33

D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 12, lettera c), numero 2), dopo le parole: «nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione da parte degli enti locali delle entrate riscosse» aggiungere le seguenti: «assicurando in ogni caso il principio dell'inderogabilità dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali dei versamenti dei contribuenti;».

3.34

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 12, lettera c), numero 3), dopo le parole: «normativa europea» inserire le seguenti parole: «, salvaguardando l'autonomia di scelta degli Enti stessi,».

3.35

D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI

Al comma 12, lettera c); numero 3), dopo le parole: «un riassetto organizzativo del gruppo stesso» aggiungere le seguenti: «, mediante la costituzione, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia ANCI, di apposita struttura che effettui a richiesta degli Enti locali le funzioni della riscossione».

3.36

LANNUTTI

Al comma 12, lettera c), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) prevedere, nei casi in cui sussista obbligazione solidale posta a carico delle parti ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per il pagamento dell'imposta dovuta, che l'agente della riscossione, nell'esercizio dell'attività di riscossione del tributo, sia tenuto ad agire, in prima istanza, nei confronti dei beni dai quali si è generata la solidarietà passiva dei coobbligati;».

3.37

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 12. dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) revisione delle modalità di calcolo degli interessi di mora applicati nelle procedure di riscossione, al fine di uniformarli, se più onerosi, a quelli applicati alle somme dovute dall'Amministrazione al contribuente a titolo di rimborso. ove quest'ultimo sia intempestivo».

3.38

LANNUTTI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una complessiva razionalizzazione e revisione dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) accorpamento delle strutture che, nell'ambito delle agenzie o delle diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria, svolgono funzioni o compiti comuni omogenei, in un'ottica di maggiore efficienza e al fine di raggiungere significativa economia di scala, con soppressione delle strutture e degli uffici ridondanti ed eliminazione delle duplicazioni di funzioni, e procedendo alla trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in agenzia fiscale;

b) riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;

c) rafforzamento delle sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, in particolare attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;

d) salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno oneroso l'adempimento degli adempimenti burocratici e nello spirito, indicato dallo Statuto dei diritti del contribuente, di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti;

e) valorizzazione delle competenze professionali e del patrimonio di conoscenze tecniche e giuridico – economiche accumulato presso le diverse articolazioni dell'Amministrazione, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;

f) definizione di un disegno organizzativo il più possibile stabile nel tempo;

g) piena integrazione di tutte le banche dati esistenti presso l'Amministrazione finanziaria, assicurando la completa interoperabilità dei sistemi operativi informatici, anche attraverso la sostituzione dei sistemi informativi proprietari, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa, per quanto riguarda il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, nonché per ridurre gli oneri per la struttura informatica dell'Amministrazione.

12-ter. All'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia delle territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia del territorio è incorporata";

b) al comma 2:

1) al primo periodo le parole: "agli enti" sono sostituite dalle seguenti: "all'ente", e le parole: ", rispettivamente, all'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di 'Agenzia delle dogane e dei monopoli', e" sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "degli enti incorporati" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente incorporato";

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati" sono sostituite dalle seguenti: "il bilancio di chiusura dell'ente incorporato è deliberato";

2) al secondo periodo, le parole: "degli enti" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente" e le parole: "dei bilanci" sono sostituite dalle seguenti: "del bilancio";

3) al terzo periodo, le parole: "I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati" sono sostituite dalle seguenti: "Il comitato di gestione dell'Agenzia incorporante è rinnovato";

e) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: "le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate" sono sostituite dalle seguenti: "la dotazione organica dell'Agenzia incorporante è provvisoriamente incrementata" e le parole: "gli enti incorporati" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente incorporato";

2) al secondo periodo, le parole: "nei ruoli delle Agenzie incorporanti" sono sostituite dalle seguenti: "nel ruolo dell'Agenzia incorporante";

f) al comma 6 le parole: "le Agenzie incorporanti subentrano" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia incorporante subentra";

g) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: "le Agenzie incorporanti esercitano" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia incorporante esercita" e le parole: "agli enti incorporati" sono sostituite dalle seguenti: "all'ente incorporato";

2) al secondo periodo le parole: "; l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato" sono soppresse;

3) il terzo periodo è soppresso;

4) al quarto periodo, le parole: "agli enti" sono sostituite dalle seguenti: "all'ente" e le parole: "ai predetti enti" sono sostituite dalle seguenti: "al predetto ente";

5) al quinto periodo, le parole: "ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato" e le parole: "ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli" sono soppresse;

h) al comma 8:

1) al primo periodo le parole: "sui bilanci degli enti incorporati" sono sostituite dalle seguenti: "sul bilancio dell'ente incorporato" e le parole: "alle Agenzie incorporanti" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia incorporante";

2) il secondo periodo è soppresso;

i) al comma 10, le lettere a) e c) sono soppresse.

Art. 4

4.1

STRADIOTTO

Al comma 1, lettera a) dopo lo parola: «prodotti» inserire la seguente: «attualmente».

4.2

MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci» con le seguenti: «le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci in base a quanto risulti dalle scritture contabili siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta».

Conseguentemente, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «specificandone condizioni e durata».

4.3

PAOLO FRANCO, VEDANI

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) abolizione di tutti i contributi statali erogati alle imprese a qualsiasi titolo ed utilizzo delle somme rivenienti da tale disposizione ai fini della riduzione dell'imposizione sul reddito d'impresa come disciplinato dal presente articolo;».

4.4

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) istituzione, per i contribuenti di minori dimensioni, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, sul modello del regime dei minimi introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi 96 e seguenti, rettificato al fine di innalzare la soglia massima dei ricavi annui e l'aliquota dell'imposta sostitutiva, per garantire l'invarianza del gettito complessivo. Tali regimi devono favorire anche le nuove iniziative imprenditoriali costituite da soggetti espulsi dal mercato del lavoro o a rischio di espulsione».

4.5

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) istituzione, per i contribuenti di minori dimensioni, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, sul modello del regime dei minimi introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi 96 e seguenti».

4.6

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) assoggettamento all'imposta unica di cui alla lettera a) e ai regimi forfetari di cui alla lettera b) su adesione facoltativa da parte dei contribuenti;».

4.7

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) previsione di un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari, al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale ed in particolar modo a favore delle piccole e medie imprese. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

2) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

3) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

4) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a un anno dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge».

4.8

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «autonoma organizzazione» inserire le seguenti: «adeguandola ai più consolidati principi desumibili dal fonte giurisprudenziale».

4.9

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). introdurre il principio di indeducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo solo dopo che il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorchè soggetta ad impugnazione;».

4.10

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

4.11

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alla revisione del regime fiscale e del regime di deducibilità dei beni strumentali d'impresa, al fine di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria».

4.12

FONTANA, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 4, dopo le parole: «sul valore aggiunto» aggiungere le seguenti: «e del relativo regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della predetta direttiva».

Conseguentemente, al medesimo comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis). prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa dell'Unione europea nelle materie trattate dal regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011;».

4.13

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. abolizione delle sanzioni in caso di errori formali nelle dichiarazioni IVA che non abbiano causato danno all'erario, in particolare nelle ipotesi di erroneo addebito al cessionario/committente di IVA per carenza di presupposti, esenzioni o esclusioni».

4.14

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) estensione del meccanismo di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa, alle imprese con volume di affari non superiore a 5 milioni di euro».

4.15

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) allungamento del termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA nel caso di applicazione del meccanismo di *reverse charge*;».

4.16

PAOLO FRANCO, VEDANI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 in tema di compartecipazione al gettito dei tributi e sui mezzi di finanziamento delle competenze legislative delle Regioni e degli enti locali».